

Tribunale di Barcellona P.G.– Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

RICORRENTE: Prof.ssa BRANCATELLI Alessandra, nata a Messina il 02.08.1985 ed ivi residente in via P. Bellaroto is. 436, codice fiscale: BRN LSN 85M45 158X, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32) elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DEL MERITO, nella persona del Ministro pro-tempore, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Direttore pro tempore, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Direttore pro-tempore: tutti domiciliati ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via Dei Mille is. 221 n. 65 – Messina;

PREMESSA

La ricorrente -- aspirante docente, inserita **nelle GPS 1 FASCIA (ADMM) alla posizione 406, con punteggio 85,50** -- in data 05.08.2024 prot. n. 14419982 (**Doc.1**), presentava, attraverso l'apposita sezione dedicata "istanze on-line", domanda "informatizzazione nomine supplenze" per la provincia di Messina, relativamente ai seguenti insegnamenti: GPS 1 Fascia A001 (ex arte e immagine nella scuola secondaria di I grado), GPS 1 Fascia A017 (ex disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e GPS 1 Fascia ADMM (sostegno scuola secondaria di I grado). In detta domanda, esprimeva le preferenze per le supplenze annuali e/o fino a termine delle attività didattiche e ciò faceva per le sedi scolastiche facenti parte della Provincia di Messina. Con decreto, emanato dall'USP di Messina in data 06.09.2024 prot. n. 21004 (**Doc.2**), veniva **pubblicato il bollettino "primo turno di nomine"** (relativo all'individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino a termine delle attività didattiche, con indicazione della



sede assegnata – **Doc. 3**), nonché **il quadro delle disponibilità** sulla base delle quali si procedeva al conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'art. 12 comma 6 dell'O.M. 88/2024 (**Doc.4**).

Dalla disamina del suindicato bollettino (cfr. Doc. 3 pag. 51), risulta che alla ricorrente **è stata attribuita una supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto di "Stromboli"** (scelta tra le preferenze alla posizione n. 139!),

mentre altre supplenze e/o sedi indicate in domanda alla posizione rispettivamente nn. 84, 97, 98, 99 e 103, sono state attribuite alle docenti qui di seguito indicate:

- a) **PAGLIUCA Adriana**, nata il 19.01.1989 in GPS F1 alla posizione n. 417, con punteggio 84, assegnata all'Istituto "Manzoni – Pirandello" (MEMM86701G), fino al termine delle attività didattiche.
- b) **AMENDOLIA Maria**, nata il 19.08.1996 in GPS F1 alla posizione n. 441, con punteggio 80, assegnata all'Istituto "G. Catalfamo" (MEMM89701B), fino al termine delle attività didattiche.
- c) **CERTO Daniele**, nato il 10.11.1987 in GPS F1 alla posizione n. 454, con punteggio 76, assegnata all'Istituto "Enzo Drago" (MEMM88701R), fino al termine delle attività didattiche.
- d) **LORELLO Maria Tindara**, nata il 22.01.1991 in GPS F1 alla posizione n. 471, con punteggio 71, assegnata all'Istituto "Pajno" (MEMM869017), fino al termine delle attività didattiche.
- e) **PUGLISI Giulia**, nata il 26.02.1994 in GPS F1 alla posizione n. 521, con punteggio 62,50, assegnata all'Istituto "La Pira - Camaro" (MEMM864014), fino al termine delle attività didattiche.

trattasi di docenti collocati in posizione peggiore rispetto alla docente Brancatelli, con punteggio anch'esso inferiore ed assegnati tutti presso sedi scolastiche anch'esse indicate tra le preferenze dall'istante nella propria domanda rispettivamente alla posizione nn. 84, 97, 98, 99 e 103 rispetto alla sede di assegnazione (Stromboli) indicata alla successiva posizione n. 139.

Nelle more, la ricorrente - avverso la mancata assegnazione di una delle suindicate sedi scolastiche - proponeva reclamo con PEC a firma anche del sottoscritto avvocato in data 24.09.2024 (**Doc.5**), con



il quale chiedeva che venisse rettificata detta assegnazione con contestuale conferimento incarico in suo favore, senza ottenere riscontro alcuno.

Da informazioni acquisite in via informale, l'istante veniva, comunque, a conoscenza che gli aspiranti Pagliuca Adriana, Amendolia Maria, Certo Daniele, Lorello Maria Tindara e Puglisi Giulia, che hanno ricevuto incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente, sono tutti titolari di riserva ex L. n. 68/99.

Nella fattispecie in esame, risulta pacifico che:

a) la ricorrente tra le preferenze espresse nella propria domanda (cfr. Doc.1) ha indicato:

- 1) **alla posizione n. 84**, l'Istituto "La Pira - Camaro" di Messina (MEMM864014), fino al termine delle attività didattiche;
- 2) **alla posizione n. 97**, l'Istituto "Manzoni – Pirandello" di Messina (MEMM86701G), fino al termine delle attività didattiche;
- 3) **alla posizione 98**, l'Istituto "Pajno" di Messina (MEMM869017), fino al termine delle attività didattiche;
- 4) **alla posizione 99**, l'Istituto "Enzo Drago" di Messina (MEMM88701R), fino al termine delle attività didattiche;
- 5) **alla posizione 103**, l'Istituto "G. Catalfamo" di Messina (MEMM89701B), fino al termine delle attività didattiche

- b) le suindicate sedi scolastiche rientrano tutte tra le sedi disponibili riportate nel quadro disponibilità (destinate al conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'art. 12 comma 6 dell'O.M. 88/2024) pubblicato dall'amministrazione scolastica il 06.09.2024 (cfr. Doc. 4) unitamente al bollettino;
- c) dette sedi scolastiche sarebbero state assegnate tutte a docenti titolari di riserva ex L. n. 68/99 collocati tutti in posizione inferiore in graduatoria;
- d) **alla ricorrente è stata assegnata la sede di Stromboli indicata alla successiva posizione n. 139;**



Alla luce della ricostruzione dei fatti così come sopra articolata, è evidente che l'amministrazione illegittimamente ha applicato l'art. 12 comma 5 della citata O.M. n. 88/2024, secondo cui *“gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base delle posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa”*.

E' chiaro che, nell'ambito della procedura informatizzata, l'ufficio scolastico provinciale provvede ad inserire, sull'apposita piattaforma informatica ministeriale, le disponibilità di posti comunicate dalle istituzioni scolastiche, da coprire per mezzo del conferimento di incarichi di supplenza ed elabora il processo di nomina, attraverso il quale l'algoritmo ministeriale assegna gli incarichi incrociando i dati presenti a sistema (tra cui disponibilità di posti, domande degli aspiranti e relative preferenze, precedenza e riserve).

All'interno della domanda informatizzata presentata (ai sensi del 3 comma dell'art 12 O.M. n. 88/24) i docenti hanno, quindi, la facoltà di indicare delle preferenze tra tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto, manifestando così la disponibilità ad assumere incarichi all'interno di tutta la provincia.

Ci significa che ciascun docente dovrà essere trattato / lavorato dalla procedura rispetto alle sedi indicate nella propria domanda e disponibili al proprio turno di nomina, con la conseguenza che l'algoritmo assegna automaticamente l'incarico al docente quando una delle sedi preferenziali espresse nella domanda coincide con uno dei posti disponibili al suo turno di nomina.

In definitiva, l'ordinamento prevede un sistema che consente al singolo docente, in relazione alle scuole e alla tipologia di contratto indicato, di ottenere la supplenza più favorevole nel caso di punteggio superiore rispetto ad altri candidati.



Nel caso in esame, parte resistente, nel momento in cui ha trattato la ricorrente rispetto alla sua posizione in graduatoria, non ha tenuto conto che vi erano posti disponibili -- e precisamente quello dell'Istituto "La Pira - Camaro", dell'Istituto "Manzoni – Pirandello", dell'Istituto "Pajno", dell'Istituto "Enzo Drago" e dell'Istituto "G. Catalfamo" (facenti parte tutti del comune di Messina) -- tra le sedi indicate tra le preferenze con priorità rispetto alla sede (poi) assegnata di Stromboli (indicata alla successiva posizione 139).

E' palese, quindi, l'errore commesso nello svolgimento della procedura informatica utilizzata dal Ministero resistente per l'attribuzione delle supplenze.

Ne deriva che la ricorrente (al suo turno di nomina e cioè il primo turno del 06.09.2024 ove ha partecipato) poteva e doveva essere soddisfatta ottenendo l'assegnazione (più favorevole) presso una delle suindicate sedi preferenziali espresse in domanda, invece, della sede di Stromboli.

Il sistema -- nel momento in cui ha trattato la posizione della Brancatelli secondo l'ordine della graduatoria ed avendo la stessa maturato / raggiunto il diritto al conferimento dell'incarico nel suo turno di nomina (e cioè al primo turno) -- ha erroneamente assegnato gli incarichi presso le citate sedi (quali l'Istituto "La Pira - Camaro" l'Istituto "Manzoni – Pirandello", l'Istituto "Pajno", l'Istituto "Enzo Drago" e l'Istituto "G. Catalfamo") ai docenti Pagliuca Adriana, Amendolia Maria, Certo Daniele, Lorello Maria Tindara e Puglisi Giulia, con punteggio tutti inferiore alla ricorrente, ma titolari di riserva di legge.

In ogni caso, l'essere beneficiaria della Legge n. 68/99 non può determinare la preferenza del docente "riservista" collocato in posizione inferiore rispetto all'altro docente (Brancatelli) aspirante al posto; nel caso di specie, la ricorrente è collocata (in posizione 404 con punteggio 85,50) nella graduatoria GPS fascia (ADMM) scuola secondaria di I grado rispetto ai docenti: Pagliuca Adriana (in posizione 417 con punteggio 84,00), Amendolia Maria (in posizione 441 con punteggio 80,00), Certo Daniele (in posizione 454 con punteggio 76,00), Lorello Maria Tindara (in posizione 471 con punteggio 71,00) e Puglisi Giulia (in posizione 521 con punteggio 62,50) collocati tutti nella medesima



graduatoria e ciò in considerazione del fatto che il candidato riservista entra nel contingente a prescindere da quale sia la sua posizione effettiva in graduatoria e riceve in coda a tutti gli altri che lo precedono una sede lasciata libera dal sistema, purchè detta sede sia indicata tra le preferenze.

In particolare, la **Circolare del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico relativa alle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2024-2025, al punto 4.3** dedicato all' "Assunzione Personale avente diritto alla riserva dei posti", ha previsto, tra l'altro, che *"Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.""Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell'1 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica .(...)"*

In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 4110 del 22/02/2007, richiamata nella suindicata C.M. e nelle dette Istruzioni Operative, ha affermato il principio della graduatoria unica delle G.A.E. ai fini dell'assunzione di docenti titolari di riserva e ha stabilito che i riservatari inseriti nelle G.A.E. hanno diritto all'assegnazione prioritaria dell'incarico prescindendo dalla loro collocazione di fascia.

Orbene, sulla base di una interpretazione letterale della suindicata circolare e in particolare dal richiamo della predetta sentenza esclusivamente per le assunzioni dei riservatari iscritti nelle G.A.E.,



si evince che ai fini dell'assunzione di docenti con titolo di riserva, soltanto le G.A.E., devono considerarsi come graduatoria unica, con irrilevanza dunque delle diversità di fascia.

In definitiva, dalla titolarità di riserva e/o precedenza non deriva un privilegio nell'attribuzione dell'incarico di supplenza, né un diritto a precedere gli altri concorrenti all'assegnazione di un posto rispetto ai criteri di merito individuati in base alla graduatoria.

Nel caso di specie, la titolarità di riserva e/o precedenza non può determinare la preferenza dei docenti titolari (Pagliuca Adriana, Amendolia Maria, Certo Daniele, Lorello Maria Tindara e Puglisi Giulia) collocati in posizione inferiore in graduatoria, in quanto il docente posto in posizione superiore (Brancatelli) -- pur avendo maturato il diritto all'incarico in base alla graduatoria e tenuto conto della sua posizione -- sarebbe penalizzato dall'attribuzione dell'incarico (più favorevole).

Sul punto richiama integralmente l'ordinanza del 29.11.2023 emessa nel procedimento R.G. n. 5478/2023 in un caso patrocinato dal sottoscritto procuratore, nonché ordinanza del 02.05.2023 nel procedimento R.G. n. 111/2023-1, emessa entrambe dal Tribunale di Messina Giudice Dott.ssa Bonanzinga.

Alla luce di quanto sopra ampiamente argomentato, non vi è alcun dubbio che la ricorrente al (proprio) turno del 06.09.2024 avesse maturato il diritto all'incarico di docenza fino al 30.06.2025 presso una delle sedi preferenziali espresse nella domanda e precisamente presso l'Istituto “La Pira - Camaro”, l'Istituto “Manzoni – Pirandello”, l'Istituto “Pajno”, l'Istituto “Enzo Drago” e l'Istituto “G. Catalfamo” (facenti parte tutti del comune di Messina) su posto sostegno (ADMM) Scuola Secondaria di I grado.

In ordine al *fumus boni iuris*, parte ricorrente richiama i motivi di diritto sopra esposti che meritano accoglimento.



Per quanto concerne il “periculum in mora” -- tenuto conto che la docente Brancatelli chiede giudizialmente l’attribuzione di un incarico fine al termine delle attività didattiche su posto sostegno per la scuola secondaria di I grado, presso una delle sedi preferenziali espresse nella domanda e precisamente presso l’Istituto “La Pira - Camaro” e/o l’Istituto “Manzoni – Pirandello” e/o l’Istituto “Pajno” e/o l’Istituto “Enzo Drago” e/o l’Istituto “G. Catalfamo facente parte tutte del comune di Messina e coincidenti tutte con i posti disponibili al suo turno di nomina (I turno di nomina del 06.09.2024 – cfr. Doc.4) -- è evidente che la stessa ha interesse ad un provvedimento cautelare e ciò considerato il fatto che la stessa è madre di tre gemelli: Maria Fernanda, Luciano e Giuliana nati il 31.12.2018 (si allega certificato stato di famiglia e residenza **Doc. 6**).

Si rileva come il rapporto madre /figli potrebbe subire effetti negativi, a causa di una persistente distanza della madre e dalla perdita di possibilità per uno dei genitori di occuparsi in maniera adeguata dei piccoli gemelli di appena 5 anni di età e come tale particolarmente bisognosi di continuità affettiva.

A tal fine se è vero che la docente ha ottenuto l’assegnazione dell’incarico presso la sede scolastica di Stromboli, **è innegabile che gli spostamenti giornalieri per mare verso e dall’isola sono assai disagiati, soprattutto nel periodo invernale, e aggravano in modo non trascurabile la condizione della lavoratrice rispetto ai viaggi per terra, anche in considerazione della documentata condizione di madre di tre gemelli a cui dovrebbe dare assistenza e cura con le attenzioni ed il tempo che richiede con grave compromissione dell’unità familiare.:** il tutto provocherebbe anche grosse difficoltà di spostamento logistiche, con conseguente inevitabile stress psico-fisico (derivante dal concreto rischio di essere costretta a lasciare sola la famiglia e i tre gemelli) e rilevanti esborsi economici (trasferita, spese vive ect...) che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di merito e, più precisamente, il Tribunale di Siracusa con ordinanza collegiale del 29.10.2012, “*i tempi dedicati ai quotidiani spostamenti per raggiungere*



la sede di lavoro e per fare rientro a casa a fine giornata finiscono col comprimere in modo apprezzabile i tempi dedicati dalla ricorrente alla cura del figlio”.

La ricorrente si ritroverebbe, così, ad essere frustata come lavoratrice, donna e madre, in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale ed economica nonché vittima di una palese disparità di trattamento tra i lavoratori, con conseguente **svilimento della propria professionalità**, oltre ad **incidere sulla qualità della vita della stessa ricorrente e sul diritto al lavoro costituzionalmente previsto** come uno dei principi fondanti della Repubblica, non solo come mezzo di produzione di ricchezza materiale, ma anche **mezzo di elevazione morale per la persona e realizzazione dell’individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali**.

Ciò comprometterebbe irrimediabilmente, con effetti lesivi di natura “irreparabile”, la sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, costituzionalmente garantiti e insuscettibili di essere risarciti per equivalente, **con conseguente inevitabile stress psico-fisico** e rilevanti esborsi economici (trasferta, spese vive ect...) che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l’Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto stante il perdurare del giudizio ordinario.

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che l’Ill.mo Tribunale di Barcellona P.G. in funzione del Giudice del Lavoro, affinché previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **In via cautelare:** accertato il *fumus boni juris* riguardo il diritto della ricorrente all’attribuzione di un incarico a tempo determinato su posto sostegno – scuola secondaria di I grado presso una delle sedi preferenziali espresse nella domanda sui posti disponibili per il “primo” turno di nomina del



06.09.2024 e precisamente presso l'Istituto "La Pira - Camaro" e/o l'Istituto "Manzoni – Pirandello" e/o l'Istituto "Pajno" e/o l'Istituto "Enzo Drago" e/o l'Istituto "G. Catalfamo facente parte tutti del comune di Messina, di durata fino al termine delle attività didattiche, e conseguente maturazione del relativo intero punteggio, nonché il *periculum in mora*, ordinare le Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza, di attribuire alla parte ricorrente un incarico a tempo determinato su posto sostegno – scuola secondaria di I grado presso una delle sedi preferenziali espresse nella domanda sui posti disponibili per il "primo" turno di nomina del 06.09.2024 e precisamente presso l'Istituto "La Pira - Camaro" e/o l'Istituto "Manzoni – Pirandello" e/o l'Istituto "Pajno" e/o l'Istituto "Enzo Drago" e/o l'Istituto "G. Catalfamo facente parte tutti del comune di Messina di durata fino al termine delle attività didattiche e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;

- **Nel merito**, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva, e previo riconoscimento del diritto in esame, ordinare al Ministero dell'Istruzione, e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, e per esso anche alle sue articolazioni territoriali di disporre l'attribuzione di un incarico a tempo determinato su posto sostegno – scuola secondaria di I grado presso una delle sedi preferenziali espresse nella domanda sui posti disponibili per il "primo" turno di nomina del 06.09.2024 e precisamente presso l'Istituto "La Pira - Camaro" e/o l'Istituto "Manzoni – Pirandello" e/o l'Istituto "Pajno" e/o l'Istituto "Enzo Drago" e/o l'Istituto "G. Catalfamo facente parte tutti del comune di Messina di durata fino al termine delle attività didattiche e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;
- Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario.

Si allegano i documenti da n. 1 al n. 7.



Dichiarazione fiscale: Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione che si allega **(Doc.7)**.

Pace del Mela, lì 30 settembre 2024

Avv. Maria Chiara Isgrò

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La docente Prof.ssa Brancatelli Alessandra, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto il diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato su posto sostegno, per la scuola secondaria di I grado, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso un'istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il "primo" turno di nomina del 06.09.2024 con individuazione dalle GPS 1 Fascia ADMM – posto sostegno e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti individuati in ricorso quali destinatari di contratti a tempo determinato.

RITENUTO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art.* 150 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G. di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Pace del Mela, lì 30 settembre 2024

Avv. Maria Chiara Isgrò

